Delibera della Giunta Regionale n. 676 del 07/11/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROPOSTA AL CONSIGLIO DI SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 29 GENNAIO 2010 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che in attuazione degli articoli 1, 11, 29 e 65 dello Statuto regionale, occorre promuovere la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadino, impresa;

CONSIDERATO

a. che il Regolamento Regionale n. 2/2010 recante "*Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale*" è finalizzato a disciplinare, così come enunciato all'art. 1 dello stesso: "*ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 con particolare riferimento all'articolo 6, comma 9 e all'art. 7, comma 7, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo:*
   - *le tipologie di opere e interventi, con le relative soglie dimensionali, da sottoporre alle procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in sede regionale;*
   - *le condizioni alle quali alcune tipologie di opere e interventi possono essere escluse dall'assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità*.";

b. che con nota prot. 453859 del 1/7/2015 l'Avvocatura Regionale ha suggerito una integrale revisione del Regolamento Regionale onde renderlo pienamente coerente con il sopravvenuto disposto della normativa primaria e secondaria di matrice statale, costituita dal D. Lgs. n. 152/2006 così come novellato dal D. Lgs n. 128/2010 e dall' 15, comma 1, della legge n. 116 del 2014, nonché dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubbl. in G.U. n.84 del 11-4-2015);

RILEVATO CHE

a. in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 104/2017 che ha radicalmente modificato il D.lgs. n. 152/06;

b. la sopravvenuta disciplina, per la puntualità delle previsioni, rende non necessaria l'adozione di ulteriori norme regolamentari in sostituzione del Regolamento regionale n. 2/2010;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Regionale l'allegato "*Schema di regolamento recante abrogazione del Regolamento Regionale n. 2 del 29 gennaio 2010 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale)*"

SENTITO, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo;

VISTO

- il vigente Statuto regionale;
- la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21
- il D.lgs n. 152/06;
- il D.lgs. n. 104/17;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI** proporre al Consiglio Regionale l'allegato "*Schema di regolamento recante abrogazione del Regolamento Regionale n. 2 del 29 gennaio 2010 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale)*";

2. **DI** trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale per gli adempimenti consequenziali, ai componenti della Giunta Regionale, al Capo Gabinetto del Presidente, al Capo dell'Uff. Legislativo del Presidente, ai Direttori Generali e ai responsabili degli Uffici Speciali, al competente ufficio per la pubblicazione nella sezione trasparenza e al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC.